



COMUNE DI CORIO
Provincia di Torino

I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
INFORMATIVA ANNO 2014

ALIQUOTE:

| | |
|---|---------------|
| ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE categoria A1, A8 e A9 | 0,6% |
| DETRAZIONE (solo per le categorie A1,A8 e A9) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. | |
| ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili | 1,00 % |
| ALIQUOTA AGEVOLATA | |
| Aliquota per le aree fabbricabili | 0,98% |
| Aliquota per immobili di categoria catastale D (esclusi i fabbricati rurali) – di cui 0,76 a favore dello Stato e 0,22 a favore del Comune | 0,98% |

BASE IMPONIBILE:

FABBRICATI

La base imponibile si ottiene **umentando del 5% la rendita catastale** dei fabbricati – (anche le nuove rendite catastali) e **moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti moltiplicatori:**

- **160** per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- **140** per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- **80** per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
- **55** per i fabbricati categoria catastale C/1;

La base imponibile ottenuta si moltiplica per l'aliquota di competenza.

Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E sono esenti da IMU.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni). Per usufruire delle suddetta agevolazione è necessario presentare dichiarazione IMU.

AREE FABBRICABILI

La base imponibile per le **aree fabbricabili** è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 6 del 14/03/2012 ha approvato i seguenti valori medi con decorrenza 01/01/2012:

RP - Aree residenziali di pregio ambientale **40,00 €/mq**

RR - Aree residenziali di riordino a capacità insediativa residua **60,00 €/mq**

RC – Aree residenziali di completamento **60,00 €/mq**

RN – Aree residenziali di nuovo impianto **60,00/mq**

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i contitolari.

ESENZIONI

Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa:

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale

Sono altresì esenti i terreni agricoli.

ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 - A/9 E RELATIVE PERTINENZE

si applica:

- **all'abitazione principale** intesa come unica dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo e della sua famiglia. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;**
- **all'abitazione principale del coniuge** assegnatario della casa coniugale a seguito di sentenza di separazione o divorzio;
- **alle abitazioni principali dei soci assegnatari** appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, dall'assegnazione al trasferimento di proprietà;
- **alle pertinenze dell'abitazione principale** (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
- **all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
- **all'abitazione principale e pertinenze posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile e Vigili del Fuoco**, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'imposta non si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, a quelli ad essa equiparate ed a quelli assimilati ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

COME PAGARE

L'imposta dovuta a saldo deve essere versata entro il 16 dicembre 2014 effettuando il conguaglio con quanto già versato tramite:

- versamento con modello F24 o F24 semplificato utilizzando i seguenti codici:

| CODICI TRIBUTO | IMU COMUNE | IMU STATO |
|------------------------------------|------------|-----------|
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE | 3912 | |
| AREE EDIFICABILI | 3916 | |
| ALTRI FABBRICATI | 3918 | |
| FABBRICATI CATEGORIA D | 3930 | 3925 |

- versamento su apposito conto corrente postale

CODICE CATASTALE COMUNE DI CORIO D008

IMPORTO MINIMO:

L'importo minimo della quota riservata al comune non è dovuto se risulta inferiore ad **€. 5,00** per ogni singolo versamento.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

- **0,2%** dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
- **3,00%** dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- **3,75%** dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (**1% annuo**), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.

DICHIARAZIONE IMU

Va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni, su modello ministeriale.

Tutte le informazioni e il calcolo IMU (con compilazione F24) sono disponibili all'indirizzo:

www.comune.corio.to.it

Sito per verificare la rendita catastale degli immobili: <http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/>

Per avere chiarimenti sull'applicazione dell'IMU l'ufficio tributi è aperto nei seguenti orari:
lunedì 9,30-12,30 – giovedì 14,30-17,00 – sabato 9,30-12,00 Tel. 011/9282105 – 9282888 – int. 6